



Marchio di Generali Italia S.p.A.

Polizza collettiva ad adesione TIM Sport

Contratto di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla pratica dell'attività sportiva

Contraente: TIM Spa

Numero Convenzione: 440348575¹

Il presente Set Informativo si compone di:

DIP – Documento informativo precontrattuale

DIP Aggiuntivo – Documento informativo precontrattuale aggiuntivo

Condizioni di Assicurazione, comprensive delle Definizioni

deve essere consegnato al Contraente/Assicurato/Aderente prima della sottoscrizione del contratto.

Un contratto semplice e chiaro:

Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico “Contratti Semplici e Chiari” coordinato dall’ANIA.

Ultimo aggiornamento: 11.12.2024

¹ a soli fini amministrativi interni la copertura Assistenza è identificata con il numero di Polizza n. 440348581.

Assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla pratica di attività sportiva

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Generali Italia S.p.A.

Prodotto: Convenzione TIM Sport



GET è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.generali.it - info.it@generali.com - PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa Assicurazione copre i rischi che derivano dalla pratica di attività sportiva non professionistica.



Cosa è assicurato?

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE VERSO TERZI

✓ La Garanzia tiene indenne l'Assicurato/Aderente per quanto è tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente causati a terzi in conseguenza di un evento accidentale che si è verificato durante l'esercizio dell'attività sportiva non professionistica che ha come conseguenza:

- morte;
- lesioni corporali di persone;
- danni a cose.

Il Massimale indicato nelle Condizioni di assicurazione rappresenta il limite di risarcimento per uno o più Sinistri e per anno.

INFORTUNI

L'Assicurazione copre gli Infortuni che l'Assicurato/Aderente subisce durante lo svolgimento dell'attività sportiva non professionistica.

Sono previste le seguenti Garanzie sempre operanti:

- ✓ Rimborso spese mediche a seguito di Infortunio
- ✓ Rimborso spese fisioterapiche a seguito di infortunio
- ✓ Rimborso spese ricerca e salvataggio
- ✓ Rimborso costi sportivi

I Massimali indicati nelle Condizioni di assicurazione rappresentano il Limite di indennizzo per anno.

ASSISTENZA

L'Assicurazione prevede le seguenti prestazioni in caso di Sinistro che si verifica durante lo svolgimento dell'attività sportiva non professionistica:

- ✓ Invio di un fisiatra al domicilio
- ✓ Invio di un fisioterapista al domicilio per la ripresa attività sportiva
- ✓ Supporto psicologico
- ✓ Consulenza medico sportiva ortopedica
- ✓ Consulenza nutrizionale
- ✓ Consulto tra specialisti

Le prestazioni operano nei limiti indicati nelle Condizioni di assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE VERSO TERZI

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

Non sono considerati terzi:

- * i componenti della famiglia anagrafica dell'Assicurato che risultano nel suo certificato di Stato di famiglia;
- * le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso certificato di Stato di famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto, genitori e figli.

L'Assicurazione non comprende i rischi relativi a:

- * pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o remunerato, compresa la partecipazione a competizioni ufficiali organizzate da qualsiasi federazione sportiva e relativo allenamento;
- * pratica di sport aerei e attività aeree in genere;
- * pratica di sport con uso di veicoli o di natanti a motore;
- * partecipazione, come pilota o membro dell'equipaggio, ad allenamenti, competizioni o gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche;
- * pratica di sport che comportano utilizzo di armi da fuoco, incluse quelle ad aria compressa;
- * pratica, a qualsiasi titolo, di sport pericolosi identificati come tali nelle Condizioni di assicurazione;
- * pratica di guidoslitta (bob), salto dal trampolino con sci, sci acrobatico, sci alpinismo, sci estremo, skeleton;
- * partecipazione a competizioni agonistiche a qualunque titolo (anche amatoriale) di sci, incluso l'allenamento in vista di queste competizioni;
- * pratica di sport organizzata da una associazione o da una federazione sportiva;
- * circolazione di veicoli a motore o rimorchi, da navigazione di natanti e imbarcazioni a motore o da impiego di aeromobili;
- * esercizio di attività professionali, industriali, commerci e arti, ad eccezione fatta per quelle dipendenti da collaborazione domestica;
- * furto;
- * esercizio dell'attività venatoria;
- * detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche;
- * inquinamento graduale dell'acqua, dell'aria o del suolo;
- * danneggiamenti a cose che l'Assicurato ha in consegna e custodia a qualsiasi titolo;
- * perdita di capi di vestiario e oggetti personali portati da ospiti dell'Assicurato;
- * amianto o prodotti contenenti amianto;
- * umidità, stitillidicio, insalubrità dei locali;
- * inadempimenti di natura contrattuale;
- * dolo dell'Assicurato.

Esclusione Cyber Risk

Sono inoltre esclusi:

- * perdite, responsabilità, danni materiali o non materiali di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi Dato informatico od ogni altro ammontare relativo al valore del Dato Informatico stesso direttamente o indirettamente causati, derivanti da, connessi o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: Atto Cyber e Incidente Cyber, inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

INFORTUNI

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

Sono esclusi gli Infortuni che derivano da:

- * pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o remunerato, compresa la partecipazione a competizioni ufficiali organizzate da qualsiasi federazione sportiva e relativo allenamento;
- * pratica di sport aerei e attività aeree in genere;
- * pratica di sport con uso di veicoli o di natanti a motore;
- * partecipazione, come pilota o membro dell'equipaggio, ad allenamenti, competizioni o gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche;
- * pratica di sport che comportano utilizzo di armi da fuoco, incluse quelle ad aria compressa;
- * pratica, a qualsiasi titolo, di sport pericolosi identificati come tali nelle Condizioni di assicurazione;
- * pratica di guidoslitta (bob), salto dal trampolino con sci, sci acrobatico, sci alpinismo, sci estremo, skeleton;
- * partecipazione a competizioni agonistiche a qualunque titolo (anche amatoriale) di sci, incluso l'allenamento in vista di queste competizioni;
- * scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo, insurrezioni e guerre;
- * trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, slavine, valanghe, maremoti, tsunami, alluvioni, frane, inondazione improvvisa o Flash Floods, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- * trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- * abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti e allucinogene; stato di ebbrezza;
- * atti commessi o tentati dall'Assicurato contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti, compreso il suicidio e il tentato suicidio;
- * detenzione o impiego di esplosivi;
- * uso o detenzione di armi, comprese le armi da caccia e da guerra;
- * dolo dell'Assicurato;
- * inosservanza delle norme di legge.

ASSISTENZA

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

Sono esclusi i danni che derivano da:

- * pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o remunerato, compresa la partecipazione a competizioni ufficiali organizzate da qualsiasi federazione sportiva e relativo allenamento;
- * pratica di sport aerei e attività aeree in genere;
- * pratica di sport con uso di veicoli o di natanti a motore;
- * partecipazione, come pilota o membro dell'equipaggio, ad allenamenti, competizioni o gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche;
- * pratica di sport che comportano utilizzo di armi da fuoco, incluse quelle ad aria compressa;
- * pratica, a qualsiasi titolo, di sport pericolosi identificati come tali nelle Condizioni di assicurazione;
- * pratica di guidoslitta (bob), salto dal trampolino con sci, sci acrobatico, sci alpinismo, sci estremo, skeleton;
- * partecipazione a competizioni agonistiche a qualunque titolo (anche amatoriale) di sci, incluso l'allenamento in vista di queste competizioni;
- * scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo, insurrezioni e guerre;
- * eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni;
- * sviluppo comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o radioattività;
- * atti di pura temerarietà o dolo dell'Assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

Le Garanzie prevedono Massimali e Limiti indennizzo, Franchigie e Scoperti che sono riepilogati nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto.

- Per Franchigia si intende l'importo - espresso in cifra fissa - che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro. Tale importo è detratto dall'ammontare dell'Indennizzo/risarcimento.
- Per Scoperto si intende l'importo - espresso in percentuale - che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro. Tale importo è calcolato e applicato sull'ammontare dell'Indennizzo/risarcimento.



Dove vale la copertura?

- ✓ Per la copertura di Responsabilità civile verso terzi le Garanzie valgono nel mondo intero.
- ✓ Per la copertura Infortuni le Garanzie valgono in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
- ✓ Per la copertura Assistenza le Garanzie valgono in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Il Contraente/Assicurato/Aderente deve:

- all'attivazione delle Garanzie, rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e,
- comunicare, durante il periodo di validità delle Garanzie, a Generali Italia ogni cambiamento che comporta un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
- **in caso di Sinistro di Responsabilità civile, presentare denuncia a Generali Italia nel più breve tempo possibile da quando l'Assicurato/Aderente ne ha avuto conoscenza.**
- **in caso di Sinistro Infortuni, presentare denuncia a Generali Italia entro dieci giorni da quando si è verificato o l'Assicurato/Aderente ne ha avuto conoscenza o possibilità.**

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo e la cessazione dell'Assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato all'Intermediario ed è comprensivo di imposte.

Il premio può essere pagato dall'Assicurato/Aderente con i seguenti mezzi:

- carta di credito;
- addebito diretto SDD;
- altri metodi di pagamento accettati dal Broker.

Il premio è determinato per periodi di Assicurazione di un anno.

Anche se diviso in rate mensili, il Premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.

Il Premio può essere pagato in 12 rate mensili.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha durata annuale con tacito rinnovo e, se la Convenzione è in vigore, in mancanza di disdetta di una delle parti, alla scadenza la Polizza è prorogata per la durata di un anno e così successivamente.

Per l'Assicurato/Aderente la copertura assicurativa decorre dalle ore ventiquattro del giorno indicato nel Modulo di adesione, se in quel momento il premio è pagato; in caso diverso decorre dalle ore ventiquattro del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

Se l'Aderente non paga le rate di Premio successive, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

In generale, le Garanzie operano per i Sinistri che si verificano in corso di efficacia delle stesse, fino alla scadenza.



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente/Assicurato/Aderente e Generali Italia possono impedire la proroga dell'Assicurazione, se la Convenzione è in vigore, inviando comunicazione scritta di disdetta con preavviso di almeno 60 giorni prima della scadenza della Polizza.

Se il contratto è collocato interamente con tecniche di comunicazione a distanza, l'Assicurato/Aderente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione, tramite area riservata del Broker o per iscritto a Generali Italia con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. In tal caso Generali Italia rimborsa il Premio al netto delle imposte entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

Assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla pratica di attività sportiva non professionistica

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Convenzione TIM Sport

data di aggiornamento: 11.12.2024

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2023: € 9.429.811.395 di cui risultato economico di periodo € 815.522.692.

I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 218% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016).

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE - GARANZIE SEMPRE OPERANTI

- Franchigia 100,00 euro. Limite di indennizzo 150.000,00 euro per uno o più sinistri e per anno.

INFORTUNI - GARANZIE SEMPRE OPERANTI

- Rimborso spese mediche a seguito di Infortunio: Scoperto 10% minimo di 120,00 euro. Limite di indennizzo 2.500,00 euro per anno.

- Rimborso spese fisioterapiche a seguito di infortunio: Scoperto 10%. Limite di indennizzo 500,00 euro per anno.

- Rimborso spese ricerca e salvataggio: Franchigia 100,00 euro. Limite di indennizzo 3.000,00 euro per anno.

- Rimborso costi sportivi: Franchigia 100,00 euro per danni attrezzatura sportiva. Limite di indennizzo 1.000,00 euro per abbonamenti, lezioni, noleggio materiali sportivi non goduti e 1.000,00 euro per danni attrezzatura sportiva, per anno.

ASSISTENZA - GARANZIE SEMPRE OPERANTI

- Invio di un fisiatra al domicilio: massimo 3 ore per sinistro fino a 3 volte all'anno.

- Invio di un fisioterapista al domicilio per la ripresa attività sportiva: massimo 7 ore per sinistro fino a 3 volte all'anno.

- Supporto psicologico: massimo 7 ore per sinistro con il limite di 700,00 euro.



A chi è rivolto questo prodotto?

TIM Sport è rivolto a persone fisiche clienti TIM per la protezione dei rischi che derivano dalla pratica dell'attività sportiva non professionistica e che hanno espresso il bisogno di copertura relativo a Protezione del patrimonio (Garanzia Responsabilità civile verso terzi), Cura della persona (Garanzie Infortunio) e Assistenza e soccorso (Garanzie Assistenza).



Quali costi devo sostenere?

La Convenzione prevede costi medi di intermediazione del 49% del Premio imponibile pagato dal Contraente/Assicurato/Aderente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	<p>I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni.</p> <p>Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori.</p> <p>I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e sono da loro gestiti. Se il reclamo è ricevuto da Generali Italia, la stessa provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato e a dare contemporaneamente notizia della trasmissione al reclamante.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; c) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; <p>Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

Mediazione	<p>Se è già stata effettuata la perizia contrattuale o nei casi non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria. La mediazione costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:</p> <p>Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 – 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - e-mail: generali_mediazione@pec.generaligroup.com.</p> <p>Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia.</p>
Negoziazione assistita	<p>In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia secondo le modalità indicate nel decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito con legge 10 novembre 2014 n. 162).</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).</p>

REGIME FISCALE

L'imposta sulle assicurazioni dovuta sul Premio imponibile è pari al:





- 21,25%, cui si aggiunge l'1% di addizionale antiracket – antiusura, per le Garanzie di Responsabilità civile (aliquota fiscale totale 22,25%);
- 2,50% per le Garanzie Infortuni
- 10,00% per l'Assistenza.

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Convenzione TIM Sport







CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

INDICE	1
PRESENTAZIONE PRODOTTO	1
DEFINIZIONI GENERALI	2
NORME COMUNI	3
Art.1.1 Assicurati	3
Art.1.2 Efficacia e durata dell'Assicurazione	3
Art.1.3 Modalità di adesione e attivazione dell'Assicurazione	3
Art.1.4 Pagamento del Premio	4
Art.1.5 Dichiarazioni dell'Assicurato/Aderente	4
Art.1.6 Assicurazioni presso diversi assicuratori	4
Art.1.7 Comunicazione tra le parti	4
Art.1.8 Legge applicabile e Foro competente	5
Art.1.9 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	5
Art.1.10 Clausola di esclusione Territoriale	5
Art.1.11 Clausola di esclusione del rischio "Malattie Pandemiche o Epidemiche"	6
Art.1.12 Diritto di ripensamento	6
Art.1.13 Clausola Broker	6
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	8
DEFINIZIONI	8
CONDIZIONI SPECIFICHE	8
 Che cosa è assicurato?.....	8
Art. 2.1 Rischi assicurati	8
 Che cosa NON è assicurato?	8
Art. 2.2 Esclusioni	8
Art. 2.3 Esclusione Cyber risk	9
Art. 2.4 Non sono considerati terzi	10
 Ci sono limiti di copertura?	11
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	11
 Dove vale la copertura?.....	11
Art. 2.5 Dove operano le Garanzie	11
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	11

Convenzione TIM Sport

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

	Che obblighi ho?	11
	Quali obblighi ha l'impresa	11
	Art. 2.6 Obblighi dell'Assicurato/Aderente in caso di Sinistro	11
	Art. 2.7 Pagamento dell'indennizzo	11
	INFORTUNI.....	12
	DEFINIZIONI	12
	CONDIZIONI SPECIFICHE	13
	Che cosa è assicurato?.....	13
	Art.3.1 Rischi assicurati	13
	Che cosa è assicurato? Garanzie base	14
	Art.3.2 Rimborso spese mediche a seguito di Infortunio	14
	Art.3.3 Rimborso spese fisioterapiche a seguito di infortunio	14
	Art.3.4 Rimborso spese ricerca e salvataggio	15
	Art.3.5 Rimborso costi sportivi	15
	Che cosa NON è assicurato?	16
	Art.3.6 Persone non assicurabili	16
	Art.3.7 Esclusioni	16
	Ci sono limiti di copertura?	18
	TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	18
	Dove vale la copertura?	18
	Art.3.8 Dove operano le Garanzie	18
	Art.3.9 Criteri di indennizzabilità	18
	NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	18
	Che obblighi ho?	18
	Quali obblighi ha l'impresa	18
	Art.3.10 Denuncia dell'infortunio	18
	Art.3.11 Pagamento dell'indennizzo	19
	Art.3.12 Modalità di pagamento Rimborso spese sanitarie	19
	ASSISTENZA.....	21
	DEFINIZIONI	21
	CONDIZIONI SPECIFICHE	21

Convenzione TIM Sport

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



Che cosa è assicurato?.....21

Art. 4.1 Rischi assicurati.....21

Art. 4.2 Invio di un fisiatra al domicilio.....22

Art. 4.3 Invio di un fisioterapista al domicilio per la ripresa attività sportiva.....22

Art. 4.4 Supporto psicologico.....22

Art. 4.5 Consulenza medico sportiva ortopedica.....22

Art. 4.6 Consulenza nutrizionale.....22

Art. 4.7 Consulto tra specialisti.....22



Che cosa NON è assicurato?.....23

Art. 4.8 Esclusioni.....23



Ci sono limiti di copertura?.....24

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO24



Dove vale la copertura?.....24

Art. 4.9 Dove operano le Garanzie.....24

Con quali condizioni operative assicuriamo?.....24

Art. 4.10 Inesistenza dell'obbligo di fornire prestazioni alternative.....24

Art. 4.11 Restituzione delle somme per le prestazioni indebitamente ottenute.....24

Art. 4.12 Esonero di responsabilità.....24

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO25



Che obblighi ho?.....25

Quali obblighi ha l'impresa.....25

Art. 4.13 Avviso di Sinistro - Modalità per la richiesta di assistenza.....25

Art. 4.14 Cosa fare in caso di Sinistro.....25

Convenzione TIM Sport

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PRESENTAZIONE PRODOTTO

La presente Polizza Collettiva ha per oggetto le seguenti coperture per i rischi che derivano dalla pratica dell'attività sportiva non professionistica:

- Responsabilità Civile verso Terzi;
- Infortuni;
- Assistenza

disciplinate come di seguito riportato.

È una Polizza Collettiva ad adesione facoltativa, in cui il Contraente della Polizza è TIM Spa e il singolo Assicurato/Aderente è il soggetto che aderisce alla Polizza.

Il prodotto è rivolto ai clienti TIM che aderiscono alla Polizza che hanno espresso il bisogno di copertura relativo a Protezione del patrimonio (Garanzia Responsabilità civile verso terzi), Cura della persona (Garanzie Infortuni) e Assistenza e soccorso (Garanzie Assistenza).

TABELLA DELLE GARANZIE

Garanzia base	Garanzia principale sempre operante
Garanzia accessoria	Garanzia che può essere attivata solo con una Garanzia base
Condizioni di attivazione	Regole per poter attivare Garanzie base e Garanzie accessorie

GARANZIE BASE	GARANZIE ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	-	Sempre operante
INFORTUNI <ul style="list-style-type: none">• Rimborso spese mediche d'urgenza a seguito di Infortunio• Rimborso spese fisioterapiche a seguito di infortunio• Rimborso Spese Ricerca e Salvataggio• Rimborso costi sportivi	-	Sempre operante
ASSISTENZA <ul style="list-style-type: none">• Invio di un fisiatra al domicilio• Invio di un fisioterapista al domicilio per la ripresa attività sportiva• Supporto psicologico• Consulenza medico sportiva ortopedica• Consulenza nutrizionale• Consulto tra specialisti	-	Sempre operante

AVVERTENZE

Per facilitare la lettura del documento, abbiamo utilizzato i seguenti strumenti grafici:

- **Carattere grassetto:** per dare maggior risalto al testo da leggere con particolare attenzione;
- **Iniziali maiuscole:** utilizzate per indicare le parole presenti nelle definizioni;

In caso di Sinistro, l'Assicurato/Aderente deve subito fare denuncia tramite:

- numero verde **800 220344** dall'Italia
- numero **+39 02 82951117** dall'estero
oppure casella di posta elettronica:
- Timsport_RC@generali.com per la Garanzia **Responsabilità civile verso terzi**;
- Timsport_infortuni@generali.com per le Garanzie **Infortuni**.

Convenzione TIM Sport

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

In alternativa, può inviare una comunicazione per iscritto, alla sede legale di Generali Italia, tramite lettera raccomandata o PEC ai seguenti recapiti:

Generali Italia S.p.A.

Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) PEC: generaliiitalia@pec.generaligroup.com

DEFINIZIONI GENERALI

Nel Contratto di assicurazione ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con la lettera iniziale maiuscola.

Anno assicurativo	Periodo calcolato in anni interi a partire dalle ore 24.00 della data di effetto della copertura assicurativa
Assicurato /Aderente	Soggetto (persona fisica), cliente di TIM, che aderisce alla Convenzione pagando il relativo premio il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
Assicurazione	Il contratto che regola la copertura assicurativa
Attività sportiva	Qualsiasi forma di attività competitiva o di gioco, a carattere amatoriale e ricreativo, che mira a utilizzare, mantenere o migliorare le capacità e le abilità psicofisiche
Beneficiario	Persona fisica alla quale Generali Italia paga l'Indennizzo in caso di morte dell'Assicurato
Broker	TIM MY BROKER s.r.l.
Contraente	Il soggetto che stipula la Polizza in favore degli Assicurati/Aderenti e cioè TIM Spa
Convenzione	Accordo tra TIM e Generali Italia che ha per oggetto l'Assicurazione degli Aderenti in relazione alle seguenti coperture: <ul style="list-style-type: none">• Responsabilità Civile verso terzi;• Infortuni;• Assistenza
Danno	Conseguenza pregiudizievole per l'Assicurato/Aderente che deriva dal Sinistro
Garanzie	Le specifiche coperture assicurative
Generali Italia	L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede in Via Marocchesa 14 - 31021, Mogliano Veneto (TV)
Indennizzo	Somma dovuta da Generali Italia in caso di Sinistro
Polizza	Documento che prova l'Assicurazione e definisce il perimetro di tutte le Garanzie attive
Premio	Somma dovuta a Generali Italia per la stipula dell'Assicurazione
Rischio	La probabilità del verificarsi del Sinistro

NORME COMUNI

Art.1.1 Assicurati

Sono assicurati i soggetti (persone fisiche clienti di TIM che aderiscono alla Convenzione) e che attivano le coperture con le modalità indicate all'art. 1.4 Modalità di adesione e attivazione dell'Assicurazione.

Art.1.2 Efficacia e durata dell'Assicurazione

L'Assicurazione per i singoli Assicurati/Aderenti decorre dalle ore 24.00 del giorno di adesione alla Convenzione e termina alle ore 24.00 del 365°giorno successivo. A tale scadenza, **se la Convenzione è in vigore**, l'Assicurazione si rinnova tacitamente per un anno se non è inviata disdetta da una delle parti entro 60 giorni dalla scadenza annuale.

L'adesione per i singoli Assicurati/Aderenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno dell'adesione **se l'Assicurato/Aderente ha pagato il premio della prima rata, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento**. Se l'Aderente non paga le rate di premio successive, **l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza della rata e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze**.

Il premio per i singoli Assicurati/Aderenti è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto anche se è stato frazionato in 12 rate mensili.

Art.1.3 Modalità di adesione e attivazione dell'Assicurazione

È possibile aderire alla Convenzione tramite modalità "on line" oppure "fisica", come di seguito specificato.

ADESIONE ONLINE:

Il cliente TIM può aderire alla Convenzione tramite la piattaforma del Broker, raggiungibile dal sito TIM <https://www.tim.it/fisso-e-mobile/servizi/mybroker> o da App myTIM.

Durante il processo di adesione online, il cliente TIM deve compilare i campi richiesti con i propri dati personali e le informazioni richieste.

Una volta completati tutti i campi e accettate le condizioni di polizza e tutta la documentazione presentata dal sito il cliente può procedere con il pagamento del Premio.

Il pagamento può essere effettuato tramite **carta di credito, addebito diretto SDD o altri metodi di pagamento elettronico accettati dalla piattaforma del Broker**.

Una volta concluso il pagamento l'Assicurato/Aderente riceve il modulo di adesione compilato insieme a tutta la documentazione contrattuale.

L'Assicurato/Aderente può visualizzare lo stato dell'adesione dall'area personale messa a disposizione dal Broker.

ADESIONE FISICA:

Il cliente TIM può aderire alla Convenzione recandosi presso uno dei negozi TIM.

Presso il negozio, il cliente TIM deve fornire all'intermediario abilitato i propri dati personali e le informazioni richieste compilando il Modulo di adesione.

Un rappresentante del Broker effettua l'intero processo di vendita della Polizza sulla piattaforma on line del Broker.

Prima del pagamento del Premio il cliente TIM riceve sull'email fornita tutta la documentazione precontrattuale. Insieme alla documentazione precontrattuale il cliente TIM riceve un sms sul suo numero personale e una e-mail sul proprio indirizzo di posta elettronica contenente un codice OTP che deve fornire al rappresentante del Broker che ha valore di firma digitale per il proseguimento della vendita.

Il pagamento può essere effettuato tramite **carta di credito, addebito diretto SDD o tramite altri metodi di pagamento accettati dalla piattaforma del Broker**.

DOCUMENTAZIONE E CONFERMA:

Convenzione TIM Sport CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Al termine del processo di adesione, l'Assicurato/Aderente riceve il Set Informativo tramite e-mail o in formato cartaceo.

L'Assicurazione è attiva a partire dalla data di ricezione del pagamento del Premio, effettuato una volta completata l'adesione sulla piattaforma del Broker.

Art.1.4 Pagamento del Premio

Per ciascun Assicurato/Aderente il Premio annuo comprese imposte è € 96,00 frazionato in rate mensili di € 8,00, e ripartito come segue:

- Responsabilità civile verso terzi: premio annuo € 10,00 – rata mensile € 0,83;
- Infortuni: premio annuo € 76,40 – rata mensile € 6,37;
- Assistenza: premio annuo € 9,60 – rata mensile € 0,80.



ATTENZIONE: Il pagamento del Premio o della rata di Premio in scadenza è necessario per l'operatività dell'Assicurazione. Se manca il pagamento, l'Assicurazione, anche se sottoscritta, non è operante.

Art.1.5 Dichiarazioni dell'Assicurato/Aderente

Generali Italia consente l'Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

Il Contraente/Assicurato deve fornire a Generali Italia informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del rischio.

Se il Contraente/Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può:

- perdere del tutto o in parte l'Indennizzo, e
- determinare la cessazione dell'Assicurazione².

Generali Italia può trattenere i Premi già incassati e il Premio per il periodo di assicurazione in corso.

Il Contraente/Assicurato deve subito comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**aggravamento del rischio**).

Se non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo³.

Il Contraente/Assicurato può inoltre comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**diminuzione del rischio**). In tal caso, per la scadenza di Premio successiva alla comunicazione, Generali Italia può richiedere il minor Premio o recedere dal contratto⁴.

Art.1.6 Assicurazioni presso diversi assicuratori

L'Assicurato/Aderente, in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'art. 1910 del Codice Civile, è esonerato dall'obbligo di dare comunicazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni a copertura degli stessi rischi.

In caso di Sinistro l'Assicurato/Aderente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri⁵.

In tal caso, per quanto coperto dalla presente Polizza ma non coperto dalle altre assicurazioni, Generali Italia risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente Polizza.

Per quanto coperto sia dalla presente Polizza sia dalle altre assicurazioni, Generali Italia risponde soltanto per la parte eccedente il massimale delle altre assicurazioni o per i maggiori importi addebitati in caso di prestazioni di Assistenza erogate da altro assicuratore.

Art.1.7 Comunicazione tra le parti

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Aderente è tenuto **devono essere fatte in via digitale tramite le**

² Artt. 1892, 1893, 1894 del Codice civile

³ Art. 1898 del Codice civile

⁴ Art. 1897 del Codice civile

⁵ a norma del terzo comma dell'art. 1910 del Codice Civile

Convenzione TIM Sport CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

funzionalità presenti nell'area riservata messa a disposizione dal Broker o per iscritto a Generali Italia con lettera raccomandata o PEC.

Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia in esecuzione del contratto, devono essere fatte per iscritto secondo le modalità e presso gli indirizzi concordati con l'Assicurato/Aderente.

Art.1.8 Legge applicabile e Foro competente

Il contratto è disciplinato dalla Legge italiana.

Per le controversie relative al contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria (foro) del luogo della sede, residenza o domicilio del Contraente, dell'Assicurato/Aderente, del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

Art.1.9 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell'Italia. Se nelle Condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra

Art.1.10 Clausola di esclusione Territoriale

Con riferimento a tutte le garanzie, salvo quanto previsto in maniera specifica per le eventuali garanzie di Responsabilità Civile, resta convenuto che il presente contratto esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o beneficio in relazione a perdite, danni o responsabilità:

(i) che derivano da attività svolte nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle loro acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o loro Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;

(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone o entità residenti o situate in uno dei predetti Paesi o territori o nelle loro acque territoriali;

(iii) che derivano da attività che, direttamente o indirettamente, coinvolgono o avvantaggiano il governo di uno o più dei predetti Paesi/Territori, persone o entità giuridiche residenti o situate in uno o più degli stessi.

Tuttavia, questa esclusione non si applica alle attività svolte o ai servizi forniti in caso di emergenza per ragioni di sicurezza o quando il relativo rischio è stato notificato all'assicuratore e quest'ultimo ha confermato per iscritto la copertura per il rischio medesimo.

Se sono previste garanzie di responsabilità civile, non comprendono il rischio e quindi Generali Italia non è tenuta a indennizzare l'Assicurato da alcuna responsabilità:

(i) in relazione a sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni emesse, effettuate o sostenute in caso di azioni legali promosse in un tribunale all'interno di paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei Paesi/ Territori elencati in calce, o a qualsiasi ordine emesso in qualsiasi parte del mondo per l'esecuzione di tali sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni, in tutto o in parte;

(ii) sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce o che deriva da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o se il pagamento di tale indennizzo da parte dell'Assicuratore avvantaggia il governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori;

(iii) in relazione a qualsiasi transazione concordata o sostenuta al di fuori di un tribunale, prima di qualsiasi azione legale, da, o a beneficio di, persone o entità che risiedono o che hanno sede in uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce; le entità includono qualsiasi società madre, holding diretta o indiretta posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, persone o entità che risiedono o che hanno sede in uno o più dei predetti Paesi o Territori.

Questa disposizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

- Iran
- Corea del Nord

Convenzione TIM Sport

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- Siria
- Crimea e Regioni Popolari di Doneck e di Lugansk
- Venezuela
- Cuba
- Libia
- Russia
- Afghanistan
- Bielorussia
- Myanmar
- Regione popolare di Kherson e della Regione popolare di Zaporizhzhia.

Art.1.11 Clausola di esclusione del rischio “Malattie Pandemiche o Epidemiche”

Il presente contratto con riferimento a tutte le coperture previste, non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”.

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- **sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;**
- **la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di Polizza.**

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di Polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente Convenzione.

Art.1.12 Diritto di ripensamento

Se l’Assicurazione è stata collocata interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, l’Assicurato/Aderente può recedere entro 14 giorni dall’adesione alla Convenzione. In tal caso la comunicazione deve essere fatta in via digitale tramite le funzionalità presenti nell’area riservata messa a disposizione dal Broker o per iscritto a Generali Italia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC generalitalia@pec.generaligroup.com.

A seguito della comunicazione di recesso, l’Assicurazione si considera priva di qualsiasi effetto fin dall’origine e quindi l’Assicurato/Aderente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale. Generali Italia rimborsa all’Assicurato/Aderente il Premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. Il recesso rende priva di effetto ogni denuncia di Sinistro eventualmente presentata.

Art.1.13 Clausola Broker

Tutte le comunicazioni (fatta eccezione per le disdette e i recessi dal contratto) saranno inviate da Generali Italia al Broker, nel nome e per conto del Contraente, e si intenderanno fatte al Contraente stesso o dal Broker a Generali Italia in nome e per conto del Contraente o dell’Assicurato/Aderente.

In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle pervenute direttamente dal Contraente o dall’Assicurato/Aderente, prevarranno queste ultime.

Convenzione TIM Sport CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le disdette e i recessi dall'Assicurazione da parte di Generali Italia saranno inviati al Contraente e al Broker. Le disdette e i recessi dall'Assicurazione da parte del Contraente o dell'Assicurato/Aderente devono essere inviati direttamente dagli stessi a Generali Italia.

Ferma restando l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza di Generali Italia da parte del Broker, le comunicazioni fatte dal Contraente al Broker potranno intendersi come effettuate direttamente a Generali Italia solo se trasmesse a quest'ultima tempestivamente ed alla condizione essenziale che la loro data e/o ora sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte dall'Assicurato/Aderente direttamente a Generali Italia ed avranno efficacia dal momento della ricezione da parte di quest'ultima.

Il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker si considera effettuato direttamente a Generali Italia ai sensi dell'art. 118 del D. lgs. 209/2005.

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

DEFINIZIONI

Nelle Condizioni specifiche della Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con lettera iniziale maiuscola.

Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali
Massimale	La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente previsto in caso di Sinistro e per anno assicurativo
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

CONDIZIONI SPECIFICHE



Che cosa è assicurato?

Art. 2.1 Rischi assicurati

Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Aderente di quanto questi è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, perdite o danneggiamenti di Cose, fino alla concorrenza del Massimale indicato nella TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante l'esercizio dell'attività sportiva.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia è prestata con una franchigia di € 100,00 per Sinistro, per qualsiasi danno a Cose.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.2 Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni che derivano da:

- a) pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporta remunerazione sia diretta che indiretta, compresa la partecipazione, a titolo professionale o sotto contratto remunerato, a competizioni ufficiali organizzate da qualsiasi federazione sportiva, incluso l'allenamento in vista di queste competizioni;
- b) pratica di sport aerei e attività aeree in genere;
- c) pratica di sport con l'uso di veicoli o di natanti a motore;
- d) partecipazione, quale pilota o membro dell'equipaggio, ad allenamenti, competizioni o gare automobilistiche/ motociclistiche / motonautiche;
- e) pratica di sport che comportano l'utilizzo di armi da fuoco, incluse quelle ad aria compressa;
- f) pratica, a qualsiasi titolo, dei seguenti sport pericolosi: arti marziali in genere, atletica pesante, bungee jumping, kayak, canoa fluviale, torrentismo, idrospeed, football americano, hockey, lotta nelle sue varie forme, pugilato, sollevamento pesi, rugby, salto dal trampolino con idrosci, kitesurf, alpinismo con scalate di grado superiore al terzo della scala UIAA, alpinismo oltre 4.000 metri, arrampicata libera (free climbing), speleologia, paracadutismo; immersioni con autorespiratore (salvo quelle effettuate sotto la guida dell'Istruttore subacqueo, esclusivamente in occasione della partecipazione al corso per ottenere il brevetto di primo livello, comprese le embolie e le

Convenzione TIM Sport

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

conseguenze della pressione dell'acqua), attività subacquee oltre 10 metri di profondità, nuoto in acque libere oltre 100 metri dalla riva, downhill;

g) con riferimento all'Attività Sportiva sulla neve, si precisa che:

- la pratica ricreativa di sci, sci da fondo, snowboard, slitta, slittino è ricompresa in Garanzia, solo se avviene (i) utilizzando gli impianti di risalita in conformità al Regolamento del gestore degli impianti di risalita stessi (ii) all'interno dell'Area Sciabile attrezzata e cioè: le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo, la slitta e lo slittino e gli altri sport individuati dalle singole normative regionali.

- è esclusa da ogni Garanzia la pratica a qualsiasi titolo di: guidoslitta (bob), salto dal trampolino con sci, sci acrobatico, sci alpinismo, sci estremo, skeleton

- è causa di esclusione dalla copertura, la mancata richiesta di intervento del servizio di Soccorso sulle piste o delle forze dell'ordine; inoltre è esclusa la partecipazione a competizioni agonistiche a qualunque titolo (anche amatoriale) di sci, incluso l'allenamento in vista di queste competizioni, fatte salve esclusivamente le competizioni di slalom gigante e speciale amatoriali, svolte quali gare di fine corso di sci, non professionistiche e senza premi in denaro;

h) furto;

i) esercizio dell'attività venatoria;

j) rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24.12.1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;

k) danni che derivano dall'impiego di aeromobili;

l) esercizio di attività professionali, industriali, commerci ed arti, eccezion fatta per quelle dipendenti da collaborazione domestica;

m) comportamento doloso dell'Assicurato/Aderente;

n) danneggiamenti a Cose che l'Assicurato/Aderente ha in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione;

o) detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si verificano in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

p) inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione od impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua. Alterazione, impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

q) umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;

r) inadempimenti di natura contrattuale;

s) qualunque tipo di danno provocato dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza che contiene in qualunque forma o misura l'amianto;

t) perdita di capi di vestiario ed oggetti personali portati da ospiti dell'Assicurato/Aderente;

u) pratica di sport organizzata da una associazione o da una federazione sportiva.

Art. 2.3 Esclusione Cyber risk

DEFINIZIONI

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "Sistema Informatico".

Incidente Cyber:

- qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze

Convenzione TIM Sport

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico"

- qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "Sistema Informatico".

Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "Sistema Informatico".

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "Sistema Informatico".

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi.

Esclusione Cyber Risk

Dalla presente copertura assicurativa sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato Informatico" (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" (->definizione) stesso;

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- "Atto Cyber" (->definizione) e "Incidente Cyber" (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi;
- e i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber (->definizioni).

Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

Art. 2.4 Non sono considerati terzi

Non sono considerati terzi:

- i componenti della famiglia anagrafica dell'Assicurato/Aderente che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
- le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato/Aderente, anche se non risultano nello stesso certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto⁶, genitori e figli.

⁶ Legge 20 maggio 2016 n. 76 e successive modifiche e integrazioni.



Ci sono limiti di copertura?

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Garanzie		Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo/Massimale
Garanzie base	Responsabilità civile verso terzi	€100,00	€ 150.000,00 per uno o più sinistri e per anno assicurativo



Dove vale la copertura?

Art. 2.5 Dove operano le Garanzie

La Garanzia vale nel territorio dei Paesi dell'Unione Europea, dello Stato del Vaticano, della Repubblica di San Marino e della Svizzera.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 2.6 Obblighi dell'Assicurato/Aderente in caso di Sinistro

L'Assicurato/Aderente **denuncia il Sinistro**, nel più breve tempo possibile, tramite:

- numero verde **800 220344** dall'Italia
- numero **+39 02 82951117** dall'estero
oppure casella di posta elettronica:
- **Timsport_RC@generali.com** per la Garanzia **Responsabilità civile verso terzi**.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, unicamente nel caso in cui l'inadempimento è dovuto a dolo dell'Assicurato/Aderente.

Generali Italia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato/Aderente designando, se occorre, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Aderente stesso. Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Aderente, entro il limite di importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Se la somma dovuta al danneggiato supera detto Massimale, le spese vengono ripartite tra Generali Italia e l'Assicurato/Aderente in proporzione del rispettivo interesse.

Art. 2.7 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione saranno comunque effettuati entro **trenta (30) giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente/Assicurato o del terzo danneggiato.

Se è stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contraente o dell'Assicurato relativamente al Sinistro, Generali Italia può posticipare il pagamento fino alla conclusione del procedimento stesso. Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

INFORTUNI

DEFINIZIONI

Nelle Condizioni specifiche della Garanzia Infortuni, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con lettera iniziale maiuscola:

Atto terroristico	Atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte
Cartella clinica	Documento ufficiale e atto pubblico redatto durante il Ricovero o in Day hospital, che contiene le generalità dell'Assicurato/Aderente, la diagnosi, l'anamnesi patologica prossima e remota, le terapie effettuate, gli interventi chirurgici effettuati, gli esami, il diario clinico e la scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.)
Difetto fisico	Mancanza o imperfezione (genetica e non) non presenti alla nascita, di un organo e/o di un apparato e/o di una funzione anche se non note o non diagnosticate all'attivazione della Garanzia. In via solo esemplificativa e non esaustiva sono considerati Difetti fisici: alluce valgo, dito a martello, piede piatto, vizi di rifrazione, deviazione del setto nasale, ginocchia vare e/o valghe, cheratocono, scoliosi
Frattura	Lesione ossea che consiste in una soluzione di continuità completa o incompleta con o senza spostamento dei frammenti. Non sono compresi distacchi parcellari e infrazioni
Inabilità temporanea	Perdita temporanea, in misura parziale o totale, della capacità dell'Assicurato/Aderente di dedicarsi alle proprie occupazioni professionali
Indennizzo	Somma dovuta da Generali Italia in caso di Sinistro, anche sotto forma di rimborso spese
Infortunio	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce Lesioni corporali obiettivamente constatabili, che determinano la morte, l'Invalidità permanente o una Inabilità temporanea
Intervento chirurgico	Atto medico, con finalità terapeutica o diagnostica, eseguito con qualsiasi atto cruento, manuale o strumentale, incidendo la cute o comunque dei tessuti dell'organismo anche con l'utilizzo di sorgenti di energia meccanica, luminosa o termica. I punti di sutura non sono considerati Intervento chirurgico
Intervento chirurgico ambulatoriale	Intervento di chirurgia effettuato senza degenza da medico chirurgo in Istituto di cura, centro medico o studio medico chirurgico e che per la tipologia dell'atto non richiede la permanenza in osservazione nel post Intervento. Può comportare anche biopsia, diatermocoagulazione, crioterapia, endoscopia con biopsia, laserterapia operativa, infiltrazioni articolari, ago aspirato, ozonoterapia

Convenzione TIM Sport

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Istituto di cura	Ospedale pubblico, clinica o casa di cura (convenzionata con SSN o privata) in Italia o all'estero, regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, al Ricovero e all'assistenza sanitaria anche in regime di degenza diurna e dotati di attrezzature per il pernottamento dei pazienti e per le terapie di stati patologici mediante l'intervento di personale medico e paramedico abilitato. Non sono considerati Istituti di cura: le case di riposo, di convalescenza, di soggiorno, le residenze sanitarie assistenziali, i gerontocomi e ospizi per anziani, gli hospice, gli stabilimenti o centri di cura termali, idroterapici, fitoterapici, le cliniche con finalità dietologiche ed estetiche, i Centri Benessere in genere e le Beauty Farm o istituti assimilabili
Lesione	Qualsiasi modificazione menomante a carico di un organo o di un tessuto, con alterazione della continuità della forma, della struttura e della funzione provocata da cause fisiche (agenti traumatici), chimiche (intossicazioni) o biologiche
Malattia	Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio
Malformazione	Ogni alterazione fisica e/o psichica (genetica e non) che si sviluppa durante la vita intrauterina
Massimale	Importo massimo dovuto da Generali Italia per la singola Garanzia in relazione a ciascun Assicurato/Aderente per Sinistro e annualità assicurativa
Ricovero	Degenza presso reparto di Istituto di cura che comporta almeno un pernottamento, documentato da Cartella clinica
Rischio	Probabilità del verificarsi del Sinistro
Sinistro	Evento dannoso per cui è prestata l'Assicurazione

CONDIZIONI SPECIFICHE



Che cosa è assicurato?

Art.3.1 Rischi assicurati

L'Assicurazione copre gli Infortuni che l'Assicurato/Aderente subisce durante lo svolgimento dell'attività sportiva.

La copertura vale anche per:

- a) le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo e le folgorazioni,
- b) l'assideramento e il congelamento,
- c) le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita,
- d) l'asfissia di origine non morbosa,
- e) l'annegamento,
- f) le conseguenze delle infezioni dovute a Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa, escluse in ogni caso le Malattie,
- g) le ustioni provocate da animali o da vegetali, gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti esclusa comunque la malaria,
- h) gli Infortuni subiti in conseguenza di imperizia, imprudenza e negligenza grave dell'Assicurato/Aderente,
- i) gli Infortuni subiti in stato di malore, incoscienza o vertigini,
- j) le Lesioni muscolari, esclusi comunque infarti e rotture sottocutanee di tendini.

Convenzione TIM Sport

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le singole Garanzie, descritte di seguito, operano per i Massimali ed entro i limiti di Indennizzo indicati nella TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO.

Come opera la copertura

Le Garanzie sono prestate se l'Assicurato/Aderente, a seguito dell'infortunio:

- si reca al Pronto Soccorso Ospedaliero, o
- richiede l'intervento della Pubblica Autorità, o
- con riferimento all'attività sportiva sulla neve, interviene il servizio di soccorso sulle piste.

Se non ricorre nessuna delle condizioni, alternative, sopra indicate le Garanzie non sono operanti.



Che cosa è assicurato? Garanzie base

Art.3.2 Rimborso spese mediche a seguito di Infortunio

Che cosa è assicurato

La Garanzia prevede il rimborso all'Assicurato/Aderente delle seguenti spese mediche sostenute in conseguenza diretta di Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa per:

- Ricovero in Istituto di cura pubblico o privato: rette di degenza, onorari medici, chirurgo, aiuto chirurgo, anestesista, materiale di Intervento, diritti di sala operatoria, medicinali;
- Intervento chirurgico anche ambulatoriale;
- visite mediche specialistiche e acquisto di medicinali;
- applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione, artroscopia diagnostica ed operativa;
- analisi e accertamenti diagnostici strumentali specialistici quali, ad esempio: TAC, ecografia, holter, risonanza magnetica, radiografie, stratigrafie, angiografie.

Come opera la copertura

In relazione alle prestazioni di cui alle lettere c) ed e), la Garanzia opera solo se le spese sono sostenute previa specifica prescrizione medica.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia è prestata con applicazione di uno Scoperto del 10%, con il minimo di € 120,00 a carico dell'Assicurato/Aderente per ogni Sinistro, intendendosi per tale l'intero ciclo di cura relativo allo stesso Infortunio.

Art.3.3 Rimborso spese fisioterapiche a seguito di infortunio

Che cosa è assicurato

Se si è verificato un Infortunio che ha dato diritto al Rimborso per spese mediche di cui all'art. 3.2 Rimborso spese mediche a seguito di Infortunio, Generali Italia rimborsa anche le spese per terapie fisiche anche specialistiche quali ad esempio: laserterapia, chiroterapia, chinesiterapia, trazioni vertebrali, ultrasuoni, marconiterapia, massoterapia, sostenute come conseguenza diretta dell'Infortunio.

Come opera la copertura

La Garanzia opera solo se le spese sono state sostenute previa specifica prescrizione medica.

Ai fini della validità della copertura, sono equiparati al Rimborso per spese mediche di urgenza, gli Infortuni che hanno avuto come conseguenza una prestazione sanitaria tra quelle previste nella Garanzia Rimborso spese mediche d'urgenza eseguita in struttura ospedaliera pubblica entro i tre giorni successivi all'evento, in regime di SSN, senza costi a carico dell'Assicurato/Aderente.

Ci sono limiti di copertura

Le spese fisioterapiche sono corrisposte esclusivamente per le prestazioni effettuate nei 90 giorni successivi alla data dell'Infortunio.

La Garanzia è prestata previa applicazione di uno Scoperto del 10% a carico dell'Assicurato/Aderente per ogni Sinistro, intendendosi per tale l'intero ciclo di cura relativo allo stesso Infortunio.

Convenzione TIM Sport

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art.3.4 Rimborso spese ricerca e salvataggio

Che cosa è assicurato

Se a seguito di Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa si rendono necessarie operazioni di soccorso, salvataggio, ricerca o recupero dell'Assicurato/Aderente, compresi i casi di utilizzo di toboga, elisoccorso o autoambulanza, Generali Italia rimborsa all'Assicurato/Aderente o agli aventi titolo i costi fino al centro di primo soccorso.

La Garanzia copre anche le spese di rientro sanitario dell'Assicurato/Aderente al luogo di residenza o all'Istituto di cura più idoneo.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia è prestata previa applicazione di una Franchigia di 100,00 € a carico dell'Assicurato/Aderente per ogni Sinistro, intendendosi per tale l'intero ciclo di cura relativo allo stesso Infortunio.

Art.3.5 Rimborso costi sportivi

Che cosa è assicurato

In caso di Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa, Generali Italia riconosce all'Assicurato/Aderente, il rimborso dei costi anticipati e non rimborsati per la parte proporzionale di mancata fruizione di:

a) abbonamenti, lezioni, noleggio materiali sportivi non goduti

Se, a causa di un Infortunio verificatosi nella pratica dell'attività sportiva in Garanzia, l'Assicurato/Aderente non è più in grado di svolgere tale attività sportiva, per la quale aveva pagato in anticipo l'abbonamento a impianti o a lezioni o il noleggio di attrezzature sportive, Generali Italia rimborsa quanto già pagato e non più usufruibile, con il limite dell'impossibilità allo svolgimento dell'attività sportiva.

La correlazione tra l'impossibilità allo svolgimento dell'attività sportiva e l'Infortunio e il termine temporale dell'inabilità deve essere certificata e documentata da un medico.

Come opera la copertura

La Garanzia non opera se la mancata fruizione dipende da cause, soggettive o oggettive, diverse da un Infortunio indennizzabile (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Malattia, Malattia improvvisa, impedimento del fornitore).

Che cosa NON è assicurato

La Garanzia non opera per le spese rimborsate dal fornitore (maestro di sci, noleggiatore dell'attrezzatura sportiva, ecc.).

b) danni attrezzatura sportiva

Generali Italia rimborsa le spese di riparazione o il costo di sostituzione dell'attrezzatura sportiva dell'Assicurato/Aderente rimasta danneggiata a seguito di un infortunio verificatosi nello svolgimento dell'attività sportiva in Garanzia.

Come opera la copertura

Il danno – che deve essere tale da non consentire la prosecuzione dell'attività sportiva – si determina in base al valore a nuovo, cioè senza tener conto del degrado per età, uso o deterioramento per i beni acquistati nuovi nei 12 mesi precedenti il Sinistro. Per i beni acquistati nuovi prima dei 12 mesi precedenti il Sinistro viene calcolato il Valore a nuovo con il limite di indennizzo pari al doppio del Valore allo stato d'uso che avevano al momento del Sinistro.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia è prestata previa applicazione di una Franchigia di 100,00€ a carico dell'Assicurato/Aderente per ogni Sinistro.

Come opera la copertura

La Garanzia opera solo se l'Assicurato/Aderente ha usufruito precedentemente della Garanzia di cui all'art. 3.2 Rimborso spese mediche a seguito di Infortunio.

Ai fini della validità della copertura, sono equiparati alla condizione di cui sopra, gli Infortuni che hanno avuto come conseguenza una prestazione sanitaria tra quelle previste nella Garanzia Rimborso spese mediche d'urgenza eseguita in struttura ospedaliera pubblica, in regime di SSN, senza costi a carico

dell'Assicurato/Aderente.



Che cosa NON è assicurato?

Art.3.6 Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone che, al momento dell'attivazione della copertura assicurativa, risultano affette da alcolismo o tossicodipendenza.

A tal riguardo, si precisa che:

- **Generali Italia, se informata dell'esistenza di una delle circostanze sopra indicate prima dell'attivazione della copertura assicurativa, non avrebbe acconsentito all'attivazione della copertura stessa;**
- **In caso di insorgenza in corso di validità della copertura assicurativa di una delle circostanze sopra indicate, il Contraente o l'Assicurato/Aderente deve darne avviso a Generali Italia, che può recedere con effetto immediato per aggravamento di Rischio ⁷, con comunicazione da dare per iscritto all'altra parte entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza della causa di inassicurabilità.**

In ogni caso, Generali Italia non è obbligata a corrispondere alcun Indennizzo.

Spettano a Generali Italia i Premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicato il recesso.

Non sono assicurabili le persone residenti all'estero (ad eccezione dei residenti nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano).

Pertanto, non sussiste l'obbligo per Generali Italia di corrispondere alcun Rimborso spese.

L'Assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni. Per le persone assicurate che compiono i 75 anni in corso di copertura, l'Assicurazione cessa con effetto dalla prima scadenza annuale successiva.

Art.3.7 Esclusioni

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

- a) la pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta, compresa la partecipazione, a titolo professionale o sotto contratto remunerato, a competizioni ufficiali organizzate da qualsiasi federazione sportiva, incluso in vista di queste competizioni;**
- b) la pratica di sport aerei e attività aeree in genere;**
- c) la pratica di sport con l'uso di veicoli o di natanti a motore;**
- d) la partecipazione, quale pilota o membro dell'equipaggio, ad allenamenti, competizioni o gare automobilistiche /motociclistiche /motonautiche;**
- e) la pratica di sport che comportano l'utilizzo di armi da fuoco, incluse quelle ad aria compressa;**
- f) la pratica, a qualsiasi titolo, dei seguenti sport pericolosi: arti marziali in genere, atletica pesante, bungee jumping, kayak, canoa fluviale, torrentismo, idrospeed, football americano, hockey, lotta nelle sue varie forme, pugilato, sollevamento pesi, rugby, salto dal trampolino con idrosci, kitesurf, alpinismo con scalate di grado superiore al terzo della scala UIAA, alpinismo oltre 4.000 metri, arrampicata libera (free climbing), speleologia, paracadutismo; immersioni con autorespiratore (salvo**

⁷ Art. 1898 del Codice Civile

Convenzione TIM Sport CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

quelle effettuate sotto la guida dell'Istruttore subacqueo, esclusivamente in occasione della partecipazione al corso per ottenere il brevetto di primo livello, comprese le embolie e le conseguenze della pressione dell'acqua), attività subacquee oltre 10 metri di profondità, nuoto in acque libere oltre 100 metri dalla riva, downhill;

- g) con riferimento all'Attività Sportiva sulla neve, si precisa che:
- la pratica ricreativa di sci, sci da fondo, snowboard, slitta, slittino è ricompresa in Garanzia, esclusivamente se avviene (i) utilizzando gli impianti di risalita in conformità al Regolamento del gestore degli impianti di risalita stessi (ii) all'interno dell'Area Sciabile attrezzata e cioè: le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo, la slitta e lo slittino e gli altri sport individuati dalle singole normative regionali.:
 - è ricompresa in Garanzia la pratica ricreativa di sci, sci da fondo, snowboard, slitta, slittino, esclusivamente utilizzando gli impianti di risalita in conformità al Regolamento del gestore degli impianti di risalita stessi all'interno dell'Area Sciabile attrezzata: le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo, la slitta e lo slittino e gli altri sport individuati dalle singole normative regionali.
 - è esclusa da ogni Garanzia la pratica a qualsiasi titolo di: guidoslitta (bob), salto dal trampolino con sci, sci acrobatico, sci alpinismo, sci estremo, skeleton
 - è causa di esclusione dalla copertura, la mancata richiesta di intervento del servizio di Soccorso sulle piste o delle forze dell'ordine; inoltre è esclusa la partecipazione a competizioni agonistiche a qualunque titolo (anche amatoriale) di sci, incluso l'allenamento in vista di queste competizioni, fatte salve esclusivamente le competizioni di slalom gigante e speciale amatoriali, svolte quali gare di fine corso di sci, non professionistiche e senza premi in denaro.

L'Assicurazione inoltre non copre in alcun caso gli eventi oggetto del Rischio, causati od occorsi in conseguenza di o in occasione di:

- h) scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazioni, serrate, nonché colpi di Stato civili o militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarato meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità sia Centrali che Regionali o Locali, salvo che l'Assicurato/Aderente provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- i) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, slavine, valanghe, maremoti, tsunami, alluvioni, frane, inondazione improvvisa o Flash Floods, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- j) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- k) atti intenzionali, dolo dell'Assicurato/Aderente o del Contraente;
- l) uso di droghe, narcotici, stupefacenti o medicinali non prescritti dal medico, abuso di psicofarmaci uso non terapeutico di psicofarmaci, uso di allucinogeni;
- m) stato di ebbrezza;
- n) inosservanza delle norme di legge;
- o) atti commessi o tentati dall'Assicurato/Aderente contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti, compreso il suicidio e il tentato suicidio;
- p) detenzione o impiego di esplosivi;
- q) uso o detenzione di armi, incluse le armi da caccia e da guerra;
- r) partecipazione a furti, rapine, reati dolosi o altri crimini commessi o tentati

Convenzione TIM Sport

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

dall'Assicurato/Aderente.



Ci sono limiti di copertura?

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Garanzie		Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo/Massimale
Garanzie base	Rimborso spese mediche a seguito di Infortunio	<ul style="list-style-type: none">10% con il minimo di €120,0010% di scoperto per le spese fisioterapiche	<ul style="list-style-type: none">€ 2.500,00con sottolimito di € 500,00 per le spese fisioterapiche per annualità assicurativa
	Rimborso spese di ricerca e salvataggio	€ 100,00	€ 3.000,00 per annualità assicurativa
	Rimborso costi sportivi	€ 100,00 per danni attrezzatura sportiva	<ul style="list-style-type: none">€ 1.000,00 per abbonamenti, lezioni, noleggio materiali sportivi non goduti€ 1.000,00 per danni attrezzatura sportiva per annualità assicurativa



Dove vale la copertura?

Art.3.8 Dove operano le Garanzie

Le Garanzie valgono nel territorio dei Paesi dell'Unione Europea, dello Stato del Vaticano, della Repubblica di San Marino e della Svizzera.

Art.3.9 Criteri di indennizzabilità

Generali Italia corrisponde l'Indennizzo convenuto soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio, che risulta indennizzabile in base alla copertura assicurativa.

Pertanto, l'influenza che l'Infortunio può aver esercitato sulle condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle Lesioni prodotte dall'Infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art.3.10 Denuncia dell'infortunio

La denuncia dell'Infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata da certificato medico, deve essere fatta dall'Assicurato/Aderente o da altro soggetto per conto dei medesimi, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità, tramite:

- numero verde **800 220344** dall'Italia
- numero **+39 02 82951117** dall'estero

Convenzione TIM Sport

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

oppure casella di posta elettronica:

- **Timsport_infortuni@generali.com** per le Garanzie **Infortuni**.

L'Assicurato/Aderente o i suoi familiari devono consentire a Generali Italia le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia.

Generali Italia deve essere avvisata immediatamente in caso di morte dell'Assicurato/Aderente causata da Infortunio o se la morte sopravviene durante il periodo di cura.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

Art.3.11 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione saranno comunque effettuati entro **trenta (30) giorni**:

- dal ricevimento della documentazione completa, ovvero
- dalla conclusione della eventuale procedura di accertamento, con atto di pagamento o verbale di perizia, promossa secondo quanto previsto dalle presenti condizioni.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche Garanzie.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art.3.12 Modalità di pagamento Rimborso spese sanitarie

Il rimborso avviene a cure ultimate e dopo aver presentato regolare documentazione giustificativa in originale.

Per ottenere il rimborso delle spese è necessario presentare i documenti originali fiscalmente validi delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate.

Se l'Assicurato/Aderente ha presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenerne il rimborso, Generali Italia effettua il pagamento di quanto dovuto a termini della Garanzia Rimborso spese mediche a seguito di infortunio, una volta ricevuta presentazione di copia della certificazione delle spese effettivamente sostenute al netto di quanto a carico dei predetti terzi.

Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi sono eseguiti in Italia nella valuta avente corso legale in Italia al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato/Aderente, ricavato dalle quotazioni ufficiali.

L'Assicurato/Aderente, oltre ad adempiere a quanto indicato all'art. 3.1 Rischi assicurati, deve inoltre fornire:

- per la **Garanzie Rimborso spese mediche a seguito di Infortunio e Rimborso spese fisioterapiche a seguito di Infortunio**:
 - copia del certificato medico (verbale di Pronto Soccorso) rilasciato dall'Ente Ospedaliero o verbale rilasciato dalla Pubblica Autorità;
 - copia della documentazione fiscale (fatture/ricevute) relative alle spese sostenute;
 - copia della prescrizione medica per quanto riguarda le spese di cui alle lettere c) ed e) del precedente art.3.2 Rimborso spese mediche a seguito di Infortunio e le spese fisioterapiche.
- per la **Garanzia Spese ricerca e salvataggio**:
 - copia del verbale dell'Autorità intervenuta nelle operazioni di soccorso, ricerca, salvataggio;
 - documentazione fiscale (copia delle fatture/ricevute) dei costi sostenuti dall'Assicurato/Aderente per le operazioni di soccorso, ricerca, salvataggio.

Convenzione TIM Sport CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- per la **Garanzia Rimborso costi sportivi**:

- documentazione fiscale (copia delle fatture/ricevute) dei costi sostenuti per la riparazione o la sostituzione dell'attrezzatura sportiva rimasta danneggiata.
- Per il **rimborso di abbonamenti, lezioni, noleggio materiali sportivi non goduti**, l'Assicurato/Aderente deve presentare la certificazione di cui al precedente art. 3.5 Rimborso costi sportivi lettera a).
- Per i **danni all'attrezzatura sportiva**, l'Assicurato/Aderente deve, altresì conservare i beni danneggiati fino a quando Generali Italia liquida il danno, senza, per questo, avere diritto ad alcuna Indennità.

L'inadempimento degli obblighi di cui sopra, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo⁸.

⁸ Art. 1915 del Codice civile

ASSISTENZA

DEFINIZIONI

Nelle Condizioni specifiche della Garanzia Assistenza, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con lettera iniziale maiuscola:

Assistenza	Aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato/Aderente che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro
Atto di terrorismo	Atto, incluso l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza, compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici, etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte
Denaro	Valuta a corso legale
Malattia	Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio
Massimale	Massima esposizione fino alla quale Generali Italia è impegnata a prestare la garanzia assicurativa per ciascun Sinistro
Ricovero	Degenza in istituto di cura comportante almeno un pernottamento
Sinistro	Fatto o avvenimento che si verifica durante la validità dell'Assicurazione che comporta la richiesta di Prestazione o servizi e che rientra in copertura.
Struttura organizzativa	EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 - Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA01333550323 iscritta al registro delle Imprese di Milano Rea 754519 ed alla Sez. I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione n.1.00108 società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi, costituita da responsabili (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di GENERALI ITALIA S.P.A. al contatto telefonico con l'Assicurato/Aderente, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste dalla Sezione Assistenza entro i limiti previsti dal contratto e con costi a carico dell'Impresa

CONDIZIONI SPECIFICHE



Che cosa è assicurato?

Art. 4.1 Rischi assicurati

Generali Italia, in caso di Sinistro avvenuto durante lo svolgimento dell'attività sportiva, fornisce all'Assicurato/Aderente le prestazioni di assistenza di seguito specificate, fino alla concorrenza dei Massimali e limiti indicati nella TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO.



Che cosa è assicurato?

Convenzione TIM Sport

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 4.2 Invio di un fisiatra al domicilio

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato/Aderente in caso di infortunio, che ha comportato un ricovero ospedaliero, ha bisogno secondo le prescrizioni dei sanitari che hanno effettuato le dimissioni, dell'invio al domicilio di un fisiatra, può contattare la Struttura Organizzativa che organizza a proprie spese la visita.

Come opera la copertura

Per poter organizzare il servizio è richiesto un preavviso alla Struttura Organizzativa di almeno 48 ore.

Ci sono limiti di copertura

Le spese della prestazione sono a carico della Struttura Organizzativa per un massimo di 3 (tre) ore per Sinistro, fino ad un massimo di 3 (tre) volte per anno assicurativo.

Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l'Assicurato/Aderente e il fisioterapista inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura Organizzativa stessa.

Art. 4.3 Invio di un fisioterapista al domicilio per la ripresa attività sportiva

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato/Aderente in caso di infortunio, che ha comportato un ricovero ospedaliero, ha bisogno di sedute fisioterapiche, può contattare la Struttura Organizzativa che invia al suo domicilio il fisioterapista.

Ci sono limiti di copertura

Le spese della prestazione sono a carico della Struttura Organizzativa per un massimo di 7 (sette) ore per Sinistro, fino ad un massimo di 3 (tre) volte per anno assicurativo.

Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l'Assicurato/Aderente e il fisioterapista inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura Organizzativa stessa.

Art. 4.4 Supporto psicologico

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato/Aderente in caso di infortunio, che ha comportato un ricovero ospedaliero, ha bisogno di prestazioni mediche di supporto psicologico, può contattare la Struttura Organizzativa che organizza la consulenza di supporto psicologico o rimborsa analoghe sedute eseguite da un medico specialista di fiducia del paziente.

Ci sono limiti di copertura

Le spese della prestazione sono a carico della Struttura Organizzativa fino ad un massimo di 7 (sette) ore con il limite di euro 700,00 (settecento).

Art. 4.5 Consulenza medico sportiva ortopedica

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato/Aderente a seguito di infortunio, ha bisogno di un consulto telefonico con uno specialista in ortopedia, e non riesce a reperire il proprio medico specialista, può contattare la Struttura Organizzativa che organizza il consulto avvalendosi dei propri specialisti. In considerazione delle modalità di erogazione, la prestazione è fornita sulla base delle indicazioni fornite dall'Assicurato/Aderente e non vale come diagnosi, pertanto si ricorda che per una corretta valutazione dello stato di salute è sempre necessario consultare un medico.

Art. 4.6 Consulenza nutrizionale

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato/Aderente desidera ricevere telefonicamente informazioni nutrizionali e dietologiche per una sana e corretta alimentazione può contattare la Struttura Organizzativa che organizza il consulto avvalendosi dei propri specialisti.

Come opera la copertura

La prestazione opera dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali.

Art. 4.7 Consulto tra specialisti

Che cosa è assicurato

Convenzione TIM Sport

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Se le condizioni dell'Assicurato/Aderente a seguito di infortunio, valutate dal medico specialista, richiedono un consulto, la Struttura Organizzativa – previo esame del caso clinico da parte della propria équipe – organizza un contatto tra il medico specialista dell'Assicurato/Aderente e uno o più specialisti nella specifica patologia.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 4.8 Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i sinistri che derivano da:

- a) pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta, compresa la partecipazione, a titolo professionale o sotto contratto remunerato, a competizioni ufficiali organizzate da qualsiasi federazione sportiva, incluso in vista di queste competizioni;
- b) pratica di sport aerei e attività aeree in genere;
- c) pratica di sport con l'uso di veicoli o di natanti a motore;
- d) partecipazione, quale pilota o membro dell'equipaggio, ad allenamenti, competizioni o gare automobilistiche /motociclistiche /motonautiche;
- e) pratica di sport che comportano l'utilizzo di armi da fuoco, incluse quelle ad aria compressa;
- f) pratica, a qualsiasi titolo, dei seguenti sport pericolosi: arti marziali in genere, atletica pesante, bungee jumping, kayak, canoa fluviale, torrentismo, idrospeed, football americano, hockey, lotta nelle sue varie forme, pugilato, sollevamento pesi, rugby, salto dal trampolino con idroscì, kitesurf, alpinismo con scalate di grado superiore al terzo della scala UIAA, alpinismo oltre 4.000 metri, arrampicata libera (free climbing), speleologia, paracadutismo; immersioni con autorespiratore (salvo quelle effettuate sotto la guida dell'Istruttore subacqueo, esclusivamente in occasione della partecipazione al corso per ottenere il brevetto di primo livello, comprese le embolie e le conseguenze della pressione dell'acqua), attività subacquee oltre 10 metri di profondità, nuoto in acque libere oltre 100 metri dalla riva, downhill;
- g) con riferimento all'Attività Sportiva sulla neve, si precisa che:
 - la pratica ricreativa di sci, sci da fondo, snowboard, slitta, slittino è ricompresa in Garanzia, esclusivamente se avviene (i) utilizzando gli impianti di risalita in conformità al Regolamento del gestore degli impianti di risalita stessi (ii) all'interno dell'Area Sciabile attrezzata e cioè: le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo, la slitta e lo slittino e gli altri sport individuati dalle singole normative regionali;
 - è ricompresa in Garanzia la pratica ricreativa di sci, sci da fondo, snowboard, slitta, slittino, esclusivamente utilizzando gli impianti di risalita in conformità al Regolamento del gestore degli impianti di risalita stessi all'interno dell'Area Sciabile attrezzata: le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo, la slitta e lo slittino e gli altri sport individuati dalle singole normative regionali;
 - è esclusa da ogni Garanzia la pratica a qualsiasi titolo di: guidoslitta (bob), salto dal trampolino con sci, sci acrobatico, sci alpinismo, sci estremo, skeleton;
 - è causa di esclusione dalla copertura, la mancata richiesta di intervento del servizio di Soccorso sulle piste e/o delle forze dell'ordine; inoltre è esclusa la partecipazione a competizioni agonistiche a qualunque titolo (anche amatoriale) di sci, incluso l'allenamento in vista di queste competizioni, fatte salve esclusivamente le competizioni di slalom gigante e speciale amatoriali, svolte quali gare di fine corso di sci, non professionistiche e senza premi in denaro.

L'Assicurazione non comprende inoltre i sinistri causati da:

- atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;

Convenzione TIM Sport

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni;
- sviluppo comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o radioattività;
- atti di pura temerarietà o dolo dell'Assicurato/Aderente.

Valgono inoltre le specifiche esclusioni previste dalle singole Garanzie.



Ci sono limiti di copertura?

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Garanzie		Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo/Massimale
Garanzie base	Invio di un fisiatra al domicilio	-	massimo 3 ore per Sinistro fino a 3 volte all'anno
	Invio di un fisioterapista al domicilio per la ripresa attività sportiva	-	massimo 7 ore per Sinistro fino a 3 volte all'anno
	Supporto psicologico		massimo 7 ore € 700,00 per Sinistro
	Consulenza medico sportiva ortopedica	-	-
	Consulenza nutrizionale	-	-
	Consulto tra specialisti	-	-



Dove vale la copertura?

Art. 4.9 Dove operano le Garanzie

Le Garanzie Assistenza valgono nel territorio dei Paesi dell'Unione Europea, dello Stato del Vaticano, della Repubblica di San Marino e della Svizzera, con l'eccezione delle Garanzie previste dagli art.4.2 Invio di un fisiatra al domicilio e 4.3 Invio di un fisioterapista al domicilio per la ripresa attività sportiva che valgono nei soli territori di Italia, Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 4.10 Inesistenza dell'obbligo di fornire prestazioni alternative

In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato/Aderente, o per negligenza di questi, Generali Italia non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto.

Art. 4.11 Restituzione delle somme per le prestazioni indebitamente ottenute

Generali Italia si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato/Aderente il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione delle prestazioni di Assistenza, se risultano non dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.

Art. 4.12 Esonero di responsabilità

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata Assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 4.13 *Avviso di Sinistro - Modalità per la richiesta di assistenza*

L'Assicurato/Aderente, per aver diritto alle prestazioni garantite⁹, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale deve contattare la Struttura Organizzativa.

Le richieste di Assistenza, nelle quali devono essere specificati i dati identificativi personali, il numero di polizza, la fascia tessera all'articolo seguente, l'indirizzo, il recapito del luogo in cui si trova l'Assicurato/Aderente e il tipo di Assistenza richiesto, possono essere formulate telefonicamente, in qualsiasi momento 24 ore su 24, ai recapiti indicati all'articolo seguente.

Art. 4.14 *Cosa fare in caso di Sinistro*

Ogni intervento deve essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Per beneficiare delle prestazioni di Assistenza, l'Assicurato/Aderente può telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, ai seguenti numeri:

- dall'Italia al numero verde **800 220344**
- dall'estero al numero **+39 02 8295 1117**

Se l'Assicurato/Aderente è nell'impossibilità di telefonare, può inviare un telegramma a Europ Assistance Italia S.p.A., Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI).

L'Assicurato/Aderente all'atto della richiesta della prestazione deve comunicare:

- il tipo di assistenza o servizio di cui necessita;
- nome e cognome;
- numero di polizza;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- il recapito telefonico dove può essere reperito nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa può chiedere all'Assicurato/Aderente anche il codice della Fascia Tessera (GTIG) per meglio identificare l'avente diritto alla prestazione.

GET è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.generali.it - info.it@generali.com - PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com

⁹ Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1913, 1914 e 1915 del Codice Civile